

**DELIBERAZIONE 1 MARZO 2012
62/2012/R/GAS**

**RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI ONERI, DERIVANTI DALLA PRESENZA DEI CANONI DI
CONCESSIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1 marzo 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legge 25 giugno 2008, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successivamente modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: decreto-legge 1 ottobre 2007);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 13 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08 o TUDG);
- la Parte II del TUDG, recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 9 novembre 2009, GOP 46/09, di approvazione della "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 79/09);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2009, ARG/gas 109/09;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, VIS 169/09, di conclusione dell'indagine conoscitiva avviata con la deliberazione ARG/gas 79/09;

- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 197/09);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2009, ARG/gas 206/09;
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2010, ARG/gas 114/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 114/10);
- la relazione conclusiva sugli approfondimenti svolti ai sensi delle disposizioni degli articoli 2 e 4 della deliberazione ARG/gas 179/09 predisposta dalla Direzione Tariffe, riportata nell’Allegato B alla deliberazione ARG/gas 114/10, di cui forma parte integrante;
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2010, ARG/gas 115/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 115/10);
- le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nn. 6912, 6914, 6915 e 6916 del 2010 e nn. 1106, 1107, 1108 e 1109 del 2011 (di seguito: sentenze TAR Lombardia);
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2010, ARG/gas 195/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 195/10);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2010, AGI 19/10 (di seguito: deliberazione AGI 19/10);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2010, ARG/gas 235/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 235/10);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/com 100/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 100/11);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2011, ARG/gas 114/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 114/11);
- la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2011, ARG/gas 154/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 154/11);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2011, ARG/gas 191/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 191/11);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/gas 195/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 195/11).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 59.2, della RTDG prevede che, qualora i comuni concedenti abbiano incrementato il canone delle concessioni di distribuzione, ai sensi di quanto previsto dal comma 4, articolo 46-bis, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, le imprese distributrici interessate possano presentare apposita istanza all’Autorità per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti da tali disposizioni, nei termini previsti dal comma 7.1 della medesima RTDG;
- il comma 59.6, della RTDG prevede che l’impresa distributrice possa istituire un’apposita componente tariffaria a copertura dei maggiori oneri di cui al comma 59.2 della RTDG, denominata canoni comunali, di cui è data separata evidenza in bolletta;
- il medesimo comma 59.6, della RTDG stabilisce che il valore della componente tariffaria, di cui al punto precedente, sia determinato dividendo l’ammontare massimo dei maggiori oneri riconosciuti ($COL_{c,i}$) per il numero di punti di riconsegna atteso per l’anno t , determinato ai sensi di quanto disposto al comma 23.1, lettera a) della RTDG;

- il comma 59.7, della RTDG prevede che, nell'istanza di cui al comma 59.2, l'impresa distributrice proponga per l'approvazione dell'Autorità il valore della componente $COL_{c,i}$, da applicare nell'anno successivo;
- come indicato nelle FAQ della RTDG pubblicate, la documentazione prodotta deve dimostrare l'effettiva attivazione, da parte dei Comuni, dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti di cui al comma 4, articolo 46-bis, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, con un impegno formalizzato, per esempio in una delibera della giunta comunale, che non può limitarsi a una documentazione da cui si evinca una mera indicazione dell'intenzione del Comune di attivare tali meccanismi di tutela;
- il comma 59.5, della RTDG dispone che il riconoscimento dei maggiori oneri di cui al comma 59.2 sia limitato al periodo che intercorre dalla data di efficacia dell'aumento del canone fino alla data in cui viene aggiudicata la nuova gara.

CONSIDERATO CHE:

- nella deliberazione ARG/gas 195/11 è stato indicato che 4 imprese distributrici hanno presentato istanza, nell'ambito della raccolta dati per la definizione delle tariffe 2012, per l'applicazione della componente canoni comunali, di cui al comma 59.6 della RTDG nell'anno 2009, con riferimento a 126 località, allegando la documentazione trasmessa dai comuni interessati e indicando gli elementi per il calcolo dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri $COL_{c,i}$, di cui al comma 59.4 della RTDG. Nella medesima delibera è stato indicato che di queste richieste:
 - per 53 località (tabella 6 della deliberazione ARG/gas 195/11) la documentazione allegata era risultata rispondente alle prescrizioni della RTDG, come precisate nelle FAQ pubblicate;
 - per le 73 località (tabella 7 della deliberazione ARG/gas 195/11) dalla documentazione allegata non risultava l'impegno formale dei Comuni ad attivare, a fronte dell'incremento dei canoni di concessione, dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti;
- a valle delle pubblicazione delle deliberazione ARG/gas 195/11, su istanza delle imprese interessate, si è proceduto ad alcuni approfondimenti in relazione alla documentazione fornita dai Comuni interessati all'aumento dei canoni; e che le istanze hanno riguardato sia località già esaminate e precedentemente escluse dal diritto (tabella 7 della deliberazione ARG/gas 195/11), sia 15 nuove località;
- tali approfondimenti hanno portato ai seguenti risultati:
 - per le 18 località riportate nella tabella 1 della presente deliberazione (6 nuove località e 12 località, che erano state precedentemente escluse dal diritto), la documentazione allegata è risultata rispondente alle prescrizioni della RTDG, come precisate nelle FAQ pubblicate;
 - per le 9 località riportate nella tabella 2 della presente deliberazione (nuove località esaminate), dalla documentazione allegata non si evince l'impegno formale dei Comuni ad attivare, a fronte dell'incremento dei canoni di concessione, dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti.

RITENUTO CHE:

- ferme restando le determinazioni già approvate per gli anni dal 2009 al 2012, sia opportuno procedere all'approvazione dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri $COL_{c,i}$, di cui al comma 59.4, della RTDG, relativi all'anno 2012, per le ulteriori località per le quali sono stati forniti gli elementi necessari per la valorizzazione dell'ammontare e la documentazione di supporto è risultata conforme alle prescrizioni dell'Autorità

DELIBERA

1. di approvare l'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri $COL_{c,i}$, di cui al comma 59.4, della RTDG, per l'anno 2012, per le ulteriori località riportate nella Tabella 1, allegata alla presente deliberazione;
2. di aggiornare la Tabella 7, allegata alla deliberazione ARG/gas 195/11, escludendo le corrispondenti località incluse nella Tabella 1, allegata alla presente deliberazione;
3. di pubblicare la presente il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

1 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni